

NOTA INFORMATIVA (1/3)**(DA CONSEGNARE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO)**

**Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del D.L.
7 settembre 2005 n. 209 e alle disposizioni dell'ISVAP.**

1) DATI RELATIVI ALLA IMPRESA

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. ha la propria sede legale in P.za G. Missori, 2 - 20122 Milano (Italia), ed è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n.1.00166.

2) DATI RELATIVI AL CONTRATTO**a) Legislazione applicabile al contratto**

Al contratto, che sarà concluso con CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. sarà applicabile la Legge Italiana nel presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana. Tuttavia le indichiamo che è facoltà delle Parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano. CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. propone, comunque, per i propri contratti la scelta della Legislazione Italiana. Qualora il contratto concerna una assicurazione obbligatoria si precisa che, oltre alle norme imperative, anche le norme specifiche della legislazione italiana prevarranno su quelle di qualsiasi altra legislazione che le Parti sceglieranno di applicare al contratto.

b) Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione
Le rammentiamo che ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere:

- nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto a Lei il risarcimento o ha promosso contro di Lei azione;
- per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.

c) Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società al seguente indirizzo:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Ufficio Reclami

P.za G. Missori 2 - 20122 - MILANO

Fax n. 02/882183.313

Indirizzo e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**3) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO
DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

(Le informazioni relative al contratto RC Auto, contenute nella presente nota, non costituiscono contenuto contrattuale: per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione).

a) Precisazione circa l'oggetto della garanzia RC Auto - Soggetti esclusi

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli debba versare in quanto civilmente responsabile per danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, in conformità al Codice delle Assicurazioni Private e alle norme attuative dello stesso, entro i limiti convenuti (massimale).

Il contratto che Lei andrà a stipulare non comprende il risarcimento dei danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

b) Durata del contratto - Rinnovo/disdetta

Il contratto ha durata di un anno.

Il contratto RC Auto può essere stipulato con o senza la clausola del tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di polizza. In particolare il contratto che Lei concluderà con CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. prevede la clausola di tacito rinnovo e di conseguenza, al fine di evitare la proroga tacita, tale contratto potrà essere disdetta con notifica almeno 15 giorni prima della scadenza annuale di polizza. Su precisa Sua richiesta il contratto potrà essere stipulato senza prevedere il tacito rinnovo alla scadenza anniversaria. In tale caso Le evidenziamo che la copertura assicurativa cesserà contestualmente alla scadenza annuale della polizza e che pertanto le garanzie prestate non manterranno validità per il periodo di 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale come previsto dall'art. 1901 comma 2° del Codice Civile.

**c) Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di
rivalsa nei confronti dell'Assicurato.**

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso di contratto di leasing, dal locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
5. nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
6. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
7. se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
8. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
9. in caso di dolo del conducente;
10. nel caso di rimorchio in sosta staccato dalla motrice, i danni alle persone occupanti il rimorchio;
11. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private, CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o contraente o proprietario per la somma liquidata con il massimo di 1.500,00 €.

NOTA INFORMATIVA (2/3)

d) *Facoltà di rimborsare l'importo del sinistro per contratti stipulati nella forma tariffaria bonus/malus*

Il contratto, se stipulato nella forma bonus/malus, prevede che Lei abbia la facoltà, alla scadenza annuale, di rimborsare l'importo del sinistro pagato dall'assicuratore, evitando in tal modo l'applicazione del malus con relativa maggiorazione del premio di polizza. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A., pertanto, emetterà nuovo attestato di rischio opportunamente rettificato. Il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo a CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero, per i sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto, alla CONSAP, alla quale il Contraente dovrà rivolgersi per conoscere l'ammontare dell'importo risarcito. La CONSAP S.p.A. - Stanza di Compensazione - ha sede in Roma - 00198 - Via Yser, 14 - tel. 06.85796530 - fax 06.8579546/547 - www.consap.it - rimborsistanza@consap.it.

e) *Attestazione dello stato del rischio*

La informiamo che almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto, Lei avrà diritto a ricevere al Suo domicilio l'attestazione dello stato del rischio indicante gli estremi per una corretta tariffazione del rischio stesso. Ciò indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo in corso.

Sull'attestazione viene indicata la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche.

f) *Conservazione della classe di merito maturata (a seguito distruzione, demolizione, definitiva esportazione, vendita, consegna in conto vendita o furto)*

In caso di distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva o furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata. Nel caso di veicolo colpito da furto totale, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, vendita, cessazione definitiva, l'Impresa rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso.

g) *Furto del veicolo e successivo ritrovamento/incarico in conto vendita non andato a buon fine - Assegnazione classe di merito*

Sia nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato (qualora Lei si sia già avvalso di quanto evidenziato al punto f), sia nel caso di veicolo consegnato in conto vendita e rientrato in Suo possesso per il mancato buon fine dell'incarico, Lei potrà stipulare con CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

h) *Coniuge in comunione di beni con l'assicurato - locatario di noleggio a lungo termine o utilizzatore di veicolo in leasing*

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei casi di cui al punto f), può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni dell'assicurato e dal locatario di veicolo a noleggio a lungo termine (almeno 12 mesi) o dell'utilizzatore del veicolo in leasing.

i) *Pagamento del premio - modifica del premio*

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza. Le rate successive dovranno essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.. L'assicurazione ha effetto, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A., in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il pagamento del premio da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO

a) *Denuncia di sinistro*

Se coinvolto in un sinistro, in qualità di conducente o proprietario di un veicolo a motore per il quale vi sia obbligo di assicurazione, Lei è tenuto a denunciarlo per iscritto a CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A., entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. Per ottemperare a tale obbligo dovrà compilare l'apposito modulo fornito da CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A., ("modulo blu", ovvero Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro), precisando la data, il luogo e l'ora di accadimento del sinistro, la dinamica dello stesso ed i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe nonché le generalità dei conducenti degli altri veicoli.

b) *Liquidazione del danno da circolazione stradale*

La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni Private (artt. 141, 148, 149 e 150) è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

b.1) risarcimento diretto da parte del proprio assicuratore in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, fatta eccezione per ciclomotori sprovvisti della nuova targa e per le macchine agricole, cui non si applica la procedura del risarcimento diretto, per i danni al veicolo nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 254 del 18/7/2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

- **nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:**
 - i nomi degli assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- **nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:**
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;

NOTA INFORMATIVA (3/3)

- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento è presentata alla propria compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica.

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. indica, alternativamente:

- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

- novanta giorni, nel caso di lesioni;
- sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

b.2) risarcimento del terzo trasportato (art. 141 Codice delle Assicurazioni Private) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle Assicurazioni Private, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

- 1) per i sinistri con soli danni alle cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia.

In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

- 2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

c) Prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli

La informiamo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie è sancita dall'Art. 2947 del Codice Civile in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

5) PREVENZIONE E SICUREZZA

Richiamiamo la Sua attenzione sull'esigenza di utilizzare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture e di indossare sempre il casco durante la guida dei ciclomotori e dei motocicli, in funzione di prevenzione e sicurezza della circolazione.

N.B.: RICHIAMIAMO LA SUA ATTENZIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI LEGGERE ACCURATAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO. EVENTUALI SPIEGAZIONI O CHIARIMENTI POSSONO COMUNQUE ESSERE RICHIESTI PRESSO LA FILIALE DOVE HA SIPULATO IL CONTRATTO O DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA.